

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1415 del 21/03/2018
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 . MELANDRI GAUDENZIO SRL, CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CEREALI, LEGUMI E SEMI OLEOSI IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA BONCELLINO, N.120 . MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ADOTTATA DALLA SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.3266/2016 DEL 12/09/2016.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1477 del 21/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventuno MARZO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - **MELANDRI GAUDENZIO SRL** - CON SEDE LEGALE E ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE CEREALI, LEGUMI E SEMI OLEOSI IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA BONCELLINO, N.120 – **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** ADOTTATA DALLA SAC DI RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.3266/2016 DEL 12/09/2016 -

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la *Legge 7 aprile 2014, n. 56*, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015, che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTA l'AUA adottata dalla SAC di Ravenna con Determina Dirigenziale n.3266/2016 del 12/09/2016 a favore della Ditta Melandri Gaudenzio srl avente sede legale e attività di selezione, confezionamento e commercializzazione legumi, cereali e semi oleosi in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.120, comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 29/12/2017 - assunta dalla SAC ARPAE con PGRA 2018/102 del 03/01/2018 - pratica SinaDoc n. 1230/2018 -, dalla Ditta **Melandri Gaudenzio srl** (C.F./P.IVA 00961800398), avente sede legale e attività di selezione, confezionamento e commercializzazione legumi, cereali e semi oleosi in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.120, con la quale si richiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n. 3266/2016 sopracitata, a seguito dell'ampliamento dell'attività;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e s.m.i. "*Riforma del sistema regionale e locale*" e s.m.i. recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante “Norme in materia ambientale” - Parte III in materia di disciplina e autorizzazione degli scarichi idrici;
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo per la pratica ARPAE SinaDoc n. **1230/2018**, emerge che:

- La Ditta Melandri Gaudenzio srl ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 29/12/2017 apposita istanza e relativa documentazione tecnica allegata, per la modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC ARPAE di Ravenna con Determina Dirigenziale n. 2016-3266 per la propria attività di lavorazione cereali e legumi svolta in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.120;
- La modifica sostanziale presentata prevede:
 - il riassetto della rete fognaria;
 - la eliminazione di 5 punti di emissione (E1,E2,E3,E4,E5), la modifica degli impianti di aspirazione esistenti e la installazione di un nuovo impianto di selezione/confezionamento.
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013, con necessità di acquisire documentazione integrativa con contestuale sospensione dei termini del procedimento (PGRA 2018/354);
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 29/12/2017 (PGRA 2018/102) per cui il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla richiesta di integrazioni (PGRA 2018/510 del 12/01/2018);
- DATO atto che la Ditta ha presentato, tramite il SUAP, la documentazione integrativa di cui sopra in data 02/03/2018 e acquisita dalla SAC con PGRA 2018/3006;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione dell'AUA:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE (PGRA 2018/3160 del 08/03/2018);
- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (PGRA 2018/3621 del 19/03/2018);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, comprensivo del parere di conformità urbanistica e della valutazione di impatto acustico (PGRA 2018/3700 del 20/03/2018);

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla modifica sostanziale dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-3266 a favore della Ditta Melandri Gaudenzio srl nel rispetto di condizioni e prescrizioni per l'esercizio dell'attività di lavorazione cereali e legumi;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA MODIFICA SOSTANZIALE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, dell'**Autorizzazione Unica Ambientale** (AUA) adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-3266 a favore della Ditta **Melandri Gaudenzio srl** (C.F./P.IVA 00961800398), avente sede legale e attività di lavorazione cereali e legumi in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.120, fatti salvi i diritti di terzi;

2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 2016-3266;**

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **I'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
- **I'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

Rispetto alla valutazione di impatto acustico, a intervento ultimato, deve essere eseguita una campagna di rilievi che prenda in esame sia il Tempo di riferimento Diurno che quello Notturno, per verificare la coerenza delle stime eseguite.

Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 3.c) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento, indicati in premessa, sono stati rispettati.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

EMISSIONI IN ATMOSFERA**Condizioni:**

- La Ditta Melandri Gaudenzio srl svolge attività di lavorazione cereali e legumi nello stabilimento sito in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.120 ed è in possesso dell'AUA adottata dalla SAC con Determina Dirigenziale n. 2016/3266;
- Con la domanda di modifica sostanziale dell'AUA sopracitata, a seguito dell'ampliamento dello stabilimento e del riassetto produttivo, la ditta richiede la modifica delle emissioni in atmosfera con contestuale installazione di un nuovo punto di emissione afferente alla selezione e confezionamento. Tale emissione è dotata di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare.

Limiti:**PUNTO DI EMISSIONE E6 – STOCCAGGIO SILOS - F.T. -**

Portata massima	22000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – CONFEZIONAMENTO - F.T. -

Portata massima	7000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – SELEZIONE/CONFEZIONAMENTO - F.T. - NUOVO -

Portata massima	40000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni :

1. Per il nuovo punto di emissione indicato con E8, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici a partire dalla data di messa a regime per un periodo di 10 giorni. Gli esiti degli autocontrolli devono essere trasmessi alla SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente;

2. Per la verifica del rispetto dei limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. e specificatamente indicati nella DGR n. 2236/2009 e smi:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI 9968 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione dei gas di combustione (CO, O2, CO2)
UNI 9969 UNI EN 15058 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione della concentrazione di monossido di carbonio
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10568	Determinazione della silice libera cristallina
UNICHIM 853 UNI ISO 10397	Determinazione delle emissioni di amianto
UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759	Determinazione delle nebbie oleose
UNI EN 14385 ISTISAN 88/19 UNICHIM 723	Determinazione delle emissioni di metalli
UNI EN 13211	Determinazione del mercurio
UNI EN 1948-1,2,3	Determinazione di microinquinanti organici
UNICHI 835/ISTISAN 88/19 ISTISAN 97/35	Determinazione di idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
UNI EN 12619	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m-3)
UNI EN 13526	Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C > 20 mg m-3)
UNI EN 13649	Determinazione della concentrazione di COV con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO2)
ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)

ISTISAN 98/2 (allegato 2 DM25/8/2000)	Determinazione composti inorganici del cloro e del fluoro espressi rispettivamente come acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)
UNI EN 1911-1,2,3	Determinazione della concentrazione di acido cloridrico (HCl)
UNI 10787	Determinazione dei composti inorganici del fluoro
Estensione del metodo ISTISAN 98/2 NIOSH 7903	Determinazione della concentrazione di acido nitrico e solforico
NIOSH 7904	Determinazione della concentrazione di acido cianidrico e cianuri
UNICHIM 634 DPR 322/71	Determinazione della concentrazione di acido solfidrico
UNICHIM 632	Determinazione della concentrazione di ammoniaca
NIOSH 2010	Determinazione di ammine alifatiche
NIOSH 2002	Determinazione di ammine aromatiche
EPA TO-11A NIOSH 2016	Determinazione della concentrazione di aldeidi/formaldeide
UNICHIM 504 OSHA 32 NIOSH 2546	Determinazione della concentrazione di fenoli
UNICHIM 488 UNICHIM 429	Determinazione della concentrazione di isocianati
NIOSH 7401	Determinazione della concentrazione di sostanze alcaline
NIOSH 2011	Determinazione della concentrazione di acido formico
OSHA 104 NIOSH 5020	Determinazione della concentrazione di ftalati
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
4. **I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli

infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Di indicare quale termine ultimo per la messa a regime dell'impianto, il **30/09/2018**. Entro tale data la Ditta è tenuta a comunicare la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti di cui al precedente punto 1);
6. Di indicare altresì per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **almeno un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati oppure, considerato che su tutte le emissioni sono previsti dei filtri a maniche, la Ditta può installare dei **pressostati differenziali con registrazione dati**. In tal caso, gli autocontrolli analitici annuali, **per le polveri possono essere sostituiti dai rilevamenti registrati dai pressostati stessi**. I dati registrati dovranno essere allegati dall'Azienda su un apposito **registro** con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. In caso di **autocontrollo analitico**, la data, l'orario, i risultati delle misure di controllo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, sullo stesso **registro di cui sopra**. Sullo stesso registro la Ditta è inoltre tenuta ad annotare:
 - Le manutenzioni da effettuare ai sistemi di abbattimento installati con frequenza almeno annuale, le eventuali anomalie degli stessi e i periodi di sostituzione delle maniche filtranti.

ALLEGATO B)

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN ACQUE SUPERFICIALI

Condizioni:

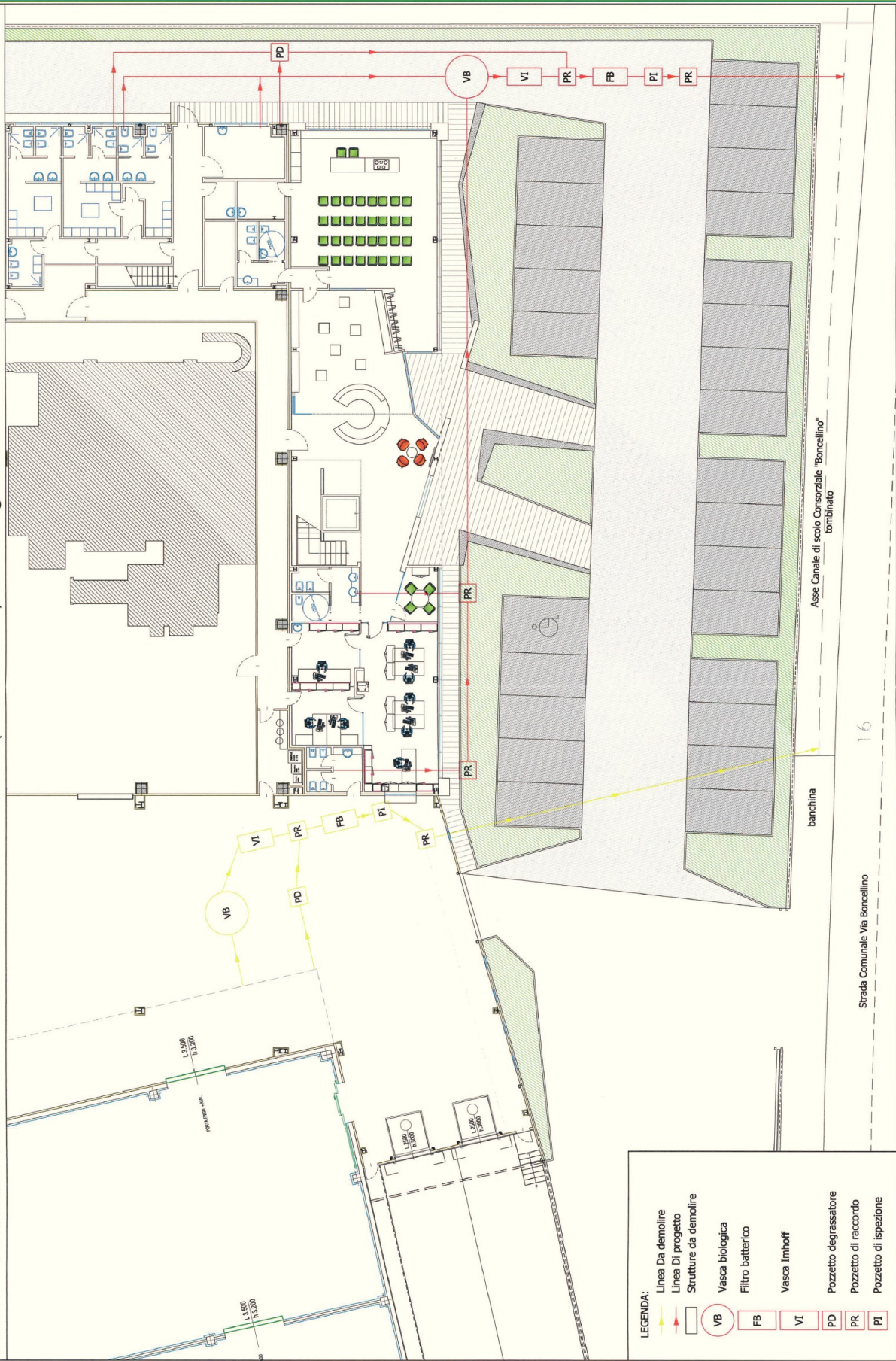
- La Ditta Melandri Gaudenzio srl svolge attività di lavorazione cereali e legumi in Comune di Bagnacavallo, Via Boncellino, n.120;
- Attualmente l'impianto è in fase di ampliamento con la realizzazione di un nuovo edificio produttivo con annessi uffici e servizi del personale adibito a lavorazione di cereali e legumi e riqualificazione aziendale del complesso produttivo;
- Lo scarico è classificabile come domestico e proviene dai servizi igienici del fabbricato a servizio dell'impianto;
- i reflui vengono trattati con pozzetto degrassatore, vasca biologica, vasca Imhoff, filtro batterico anaerobico adeguatamente dimensionati per n. 10 A.E. (in sostituzione del precedente che sarà demolito e dimensionato per n. 1 A.E.). Le acque provenienti dalla vasca biologica fluiscono in una vasca Imhoff e a valle, unitamente a quelle saponose trattate nel degrassatore, confluiscono in una vasca con filtro batterico anaerobico. A valle vi è un pozzetto di raccordo e un pozzetto d'ispezione. Successivamente sono immesse nel fosso stradale intubato a lato di Via Boncellino e da questo nel canale di scolo consorziale "Boncellino".

La planimetria della rete fognaria viene allegata, parte integrante e sostanziale dell'AUA.

Prescrizioni:

- Il volume di invaso da realizzare dovrà essere dimensionato sulla base dei disposti dell'art. 20 del Piano Stralcio per il Bacino del Torrente Senio, nella misura di 500 mc per ogni ettaro impermeabilizzato;
- Dovrà essere dimostrata la portata di scarico finale, nel limite di 15 l/s per ogni ettaro di superficie di intervento;
- La Ditta dovrà indicare le modalità di smaltimento delle acque provenienti dalla rampa e dalla buca di carico;
- Ai fini del non incremento del rischio idraulico, la realizzazione dei nuovi fabbricati, impianti e manufatti sensibili dovrà tenere conto della quota del tirante idrico sopra indicato;
- Gli impianti di trattamento delle acque reflue, quali: pozzetto degrassatore, fossa Imhoff, filtro batterico anaerobico, al fine di assicurare il buon funzionamento, devono essere puliti periodicamente ed almeno una volta all'anno da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- I pozzetti di prelevamento, così come previsto al comma 3 dell'art.101 del Dlgs n.152/2006 e smi, dovranno essere sempre resi accessibili agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
- Devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a garantire il rapido e regolare deflusso dei reflui (acque di scarico), al fine di evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- Lo scarico non dovrà alterare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali.

ALL.1 - SCHEMA SCARICO ACQUE REFLUE Esistente (da demolire) e di Progetto - Scala 1:200



LEGENDA:

- Linea Da demolire
- Linea Di progetto
- Strutture da demolire
- Vasca biologica
- Filtro batterico
- Vasca Imhoff
- Pozzetto degrassatore
- Pozzetto di raccordo
- Pozzetto di ispezione

VB FB VI PD PR PI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.